



Prescrizioni tecniche nazionali notificate (PTNN)

ID	CH-TSI-PRM-001	Paese:	Svizzera	Stato:	valida	Da:	luglio 2016
Titolo:	Accesso autonomo ai veicoli						
Servizio competente:	Ufficio federale dei trasporti UFT Sezione Omologazioni e regolamenti			Indirizzo:	3003 Berna Svizzera		
E-Mail:	_BAV-WeiterentwicklungRegelwerke@bav.admin.ch						
Articolo di riferimento della STI:	STI PRM, numeri 4.4.1 e 4.4.2 Accesso per sedie a rotelle						
Riferimento nella normativa svizzera:	<ul style="list-style-type: none">• Legge sui disabili (LDis; RS 151.3)• Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis; RS 151.342)• Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS 742.141.11)						
Classificazione della presente PTNN:	<input checked="" type="checkbox"/> PTNN dovuta a divergenze della normativa CH rispetto ai corrispondenti requisiti della STI <input type="checkbox"/> PTNN dovuta a requisiti aggiuntivi della normativa CH senza corrispondenza nella STI <input type="checkbox"/> PTNN per un «punto in sospeso» nella STI						
Descrizione dettagliata:	<p>Accesso per sedie a rotelle: in linea di principio alle persone in sedia a rotelle deve essere garantito l'accesso autonomo dal marciapiede al veicolo in corrispondenza con almeno una porta definita per ogni treno, come stabilito nelle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS 742.141.11). Come prescritto nell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis; RS 151.342), per l'accesso a raso con sedie a rotelle deve essere previsto un pulsante separato per l'apertura delle porte. L'altezza del marciapiede è di 550 mm sopra il profilo superiore della rotaia..</p> <p>L'impresa di trasporto ferroviario (ITF) e i gestori dell'infrastruttura (GI) definiscono insieme i settori dei marciapiedi nei quali è possibile accedere a raso ai veicoli.</p> <p>In base al principio di proporzionalità previsto dalla legge sui disabili (LDis), l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può approvare delle eccezioni. Se una tale eccezione è stata approvata dall'UFT, il personale dell'impresa deve fornire assistenza, a titolo di soluzione sostitutiva, utilizzando dispositivi tecnici (ad es. carrello elevatore per sedie a rotelle presente sui marciapiedi).</p> <p>Eventuali ricorsi contro le decisioni dell'UFT (ad es. da parte di un'organizzazione dei disabili o del richiedente) sono esaminati dal Tribunale amministrativo federale e, in caso di ulteriore impugnazione, dal Tribunale federale.</p>						
Norme vigenti in Svizzera in materia:	- - -						
Base per la verifica ai fini dell'attestazione di conformità:	- - -						



Prescrizioni tecniche nazionali notificate (PTNN)

ID	CH-TSI-PRM-002	Paese:	Svizzera	Stato:	valida	Da:	giugno 2015
Titolo:	Sottosistema Infrastruttura: specifiche tecniche e funzionali senza influsso sul funzionamento del traffico interoperabile.						
Servizio competente:	Ufficio federale dei trasporti UFT Sezione Omologazioni e regolamenti			Indirizzo:	3003 Berna Svizzera		
E-Mail:	_BAV-WeiterentwicklungRegelwerke@bav.admin.ch						
Articolo di riferimento della STI:	STI PRM, numeri 4.2.1 e 4.4.1 Sottosistema Infrastruttura: specifiche tecniche e funzionali senza influsso sul funzionamento del traffico interoperabile.						
Riferimento nella normativa svizzera:	<ul style="list-style-type: none">• Legge sui disabili (LDis; RS 151.3)• Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis; RS 151.342)• Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS 742.141.11)						
Classificazione della presente PTNN:	<input checked="" type="checkbox"/> PTNN dovuta a divergenze della normativa CH rispetto ai corrispondenti requisiti della STI <input type="checkbox"/> PTNN dovuta a requisiti aggiuntivi della normativa CH senza corrispondenza nella STI <input type="checkbox"/> PTNN per un «punto in sospeso» nella STI						
Descrizione dettagliata:	Sottosistema Infrastruttura: le norme svizzere esistenti, destinate ad assicurare che gli edifici e gli spazi riservati alla circolazione dei pedoni siano privi di barriere, vengono da sempre applicate – per motivi di unità della materia – sia nelle aree pubbliche esterne al trasporto pubblico sia nelle stazioni e nello spazio circostante. Un'applicazione delle specifiche della STI PRM, Sottosistema Infrastruttura, che non hanno una relazione diretta con il funzionamento del traffico ferroviario interoperabile (interazione fra veicoli ferroviari e infrastruttura), comporterebbe incoerenze sistemiche inaccettabili - in parte addirittura all'interno delle singole stazioni.						
Norme vigenti in Svizzera in materia:	<ul style="list-style-type: none">• Legge sui disabili (LDis; RS 151.3)• Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis; RS 151.342)• Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS 742.141.11)• SN 521 500, SN 640 238, SN 640 246, SN 640 247, SN 640 070						
Base per la verifica ai fini dell'attestazione di conformità:	- - -						



Prescrizioni tecniche nazionali notificate (PTNN)

ID	CH-TSI-PRM-003	Paese:	Svizzera	Stato:	valida	Da:	Nov. 2017																																																										
Titolo:	Posizione dei gradini per entrare e uscire dal veicolo																																																																
Servizio competente:	Ufficio federale dei trasporti UFT Sezione Omologazioni e regolamenti			Indirizzo:	3003 Berna Svizzera																																																												
E-Mail:	_BAV-WeiterentwicklungRegelwerke@bav.admin.ch																																																																
Articolo di riferimento della STI:	STI PRM, numero 4.2.2.11.1 Posizione dei gradini per entrare e uscire dal veicolo																																																																
Riferimento nella normativa svizzera:	<ul style="list-style-type: none"> Omologazione del tipo UFT - Marciapiede «P55» (Decisione N° ZR44TZ2009-02-0004 del 19.02.2009) 																																																																
Classificazione della presente PTNN:	<input checked="" type="checkbox"/> PTNN dovuta a divergenze della normativa CH rispetto ai corrispondenti requisiti della STI <input type="checkbox"/> PTNN dovuta a requisiti aggiuntivi della normativa CH senza corrispondenza nella STI <input type="checkbox"/> PTNN per un «punto in sospenso» nella STI																																																																
Descrizione dettagliata:	<p>In Svizzera per i marciapiedi (con un'altezza di 550 mm sopra il profilo superiore della rotaia [altezza standard]) situati in curve esterne non è ammesso che la curva presenti un raggio di 300 m.</p> <p>Conformemente all'omologazione del tipo UFT - Marciapiede «P55» (Decisione N° ZR44TZ2009-02-0004 del 19.02.2009), in Svizzera i marciapiedi (con un'altezza di 550 mm sopra il profilo superiore della rotaia) situati in curve interne sono ammessi solo lungo binari con un raggio minimo di 250 m. Marciapiedi (con un'altezza di 550 mm sopra il profilo superiore della rotaia) situati in curve esterne sono ammessi solo lungo binari con un raggio minimo di 350 m.</p> <p>Valori applicabili per:</p> <ul style="list-style-type: none"> marciapiedi in una curva esterna $R \geq 350$ m marciapiedi in una curva interna $R \geq 250$ m <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Sopraelevazione (mm)</th> <th colspan="4">Marciapiede in:</th> </tr> <tr> <th colspan="2">curva esterna</th> <th colspan="2">curva interna</th> </tr> <tr> <th>h_a (mm)</th> <th>$bq0$ (mm)</th> <th>h_i (mm)</th> <th>$bq0$ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>550</td> <td>1690</td> <td>550</td> <td>1690</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>550</td> <td>1690</td> <td>544</td> <td>1690</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>550</td> <td>1690</td> <td>528</td> <td>1690</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>550</td> <td>1693</td> <td>512</td> <td>1690</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>550</td> <td>1696</td> <td>496</td> <td>1690</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>550</td> <td>1699</td> <td>481</td> <td>1690</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>550</td> <td>1702</td> <td>466</td> <td>1690</td> </tr> <tr> <td>h_a = altezza effettiva del bordo del marciapiede in curve esterne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h_i = altezza effettiva del bordo del marciapiede in curve interne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Un'altezza del marciapiede di 350 mm sopra il profilo superiore della rotaia è ammessa se non è possibile realizzare un'altezza del marciapiede di 550 mm lungo il tracciato geometrico del binario. Osservazione: $bq0 = 1580$ mm ($R \geq 250$ m, sopraelevazione = 0 mm)</p>							Sopraelevazione (mm)	Marciapiede in:				curva esterna		curva interna		h_a (mm)	$bq0$ (mm)	h_i (mm)	$bq0$ (mm)	0	550	1690	550	1690	25	550	1690	544	1690	50	550	1690	528	1690	75	550	1693	512	1690	100	550	1696	496	1690	125	550	1699	481	1690	150	550	1702	466	1690	h_a = altezza effettiva del bordo del marciapiede in curve esterne					h_i = altezza effettiva del bordo del marciapiede in curve interne				
Sopraelevazione (mm)	Marciapiede in:																																																																
	curva esterna		curva interna																																																														
	h_a (mm)	$bq0$ (mm)	h_i (mm)	$bq0$ (mm)																																																													
0	550	1690	550	1690																																																													
25	550	1690	544	1690																																																													
50	550	1690	528	1690																																																													
75	550	1693	512	1690																																																													
100	550	1696	496	1690																																																													
125	550	1699	481	1690																																																													
150	550	1702	466	1690																																																													
h_a = altezza effettiva del bordo del marciapiede in curve esterne																																																																	
h_i = altezza effettiva del bordo del marciapiede in curve interne																																																																	
Norme vigenti in Svizzera in materia:	<ul style="list-style-type: none"> Omologazione del tipo UFT - Marciapiede «P55» (Decisione N° ZR44TZ2009-02-0004 del 19.02.2009) 																																																																



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Infrastruttura

**Base per la verifica ai
fini dell'attestazione di
conformità: - - -**